



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 15/02/2024

OGGETTO: Approvazione convenzione tra i comuni di Rho, Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Solaro e Vanzago per la gestione in forma associata della centrale di committenza (c.u.c. Rho) per gli appalti pubblici - triennio 2024-2026.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Consigliere	CERRITO ALESSANDRO	Si	
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI ALESSANDRA	Si	
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere	CONALBI DAVIDE ALFREDO	Si	
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO GIAMPIETRO	Si	
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE		Si

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) i Comuni di Rho, Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Solaro e Solbiate Olona con proprie deliberazioni avevano espresso la volontà di gestire gli appalti pubblici per il triennio 2022-2024 in forma associata mediante la Centrale di Committenza CUC RHO e che era stata sottoscritta apposita Convenzione per il triennio 2022 – 2024;
- b) in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici"), secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo (comma 1), mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il successivo 1° luglio 2023 (comma 2);

Dato atto che il Codice dei contratti pubblici ha apportato diverse modifiche alla gestione degli appalti sia da un punto di vista procedurale sia normativo e che occorre pertanto adeguare la convenzione in essere, dando atto che la stessa consentiva l'adesione a nuovi comuni;

Considerato che:

- a) l'art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (e, segnatamente, di importo inferiore a 140.000,00 euro), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Mepa – Consip Spa) e che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 dello stesso Codice;
- b) nel processo di qualificazione delle stazioni appaltanti l'articolo 63, comma 2 del d.lgs. 36/2023 prevede che ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 al Codice possa conseguire la qualificazione risultando iscritta nell'elenco istituito presso l'ANAC;
- c) i singoli comuni possono quindi procedere con l'iter di qualificazione a garanzia della capacità degli stessi di gestire le attività di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro seguendo criteri di qualità, efficienza, economicità, efficacia e tempestività previsti dal Codice degli appalti e potranno di conseguenza gestire direttamente le procedure di gara in base ai limiti stabiliti dalle relative qualificazioni (come indicati nell'allegato II.4 al Codice), oppure ricorrere per appalti di importo superiore alle rispettive qualifiche a Centrale di Committenza qualificata;
- d) l'art. 62, comma 9, del Codice stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- e) il medesimo art. 62, comma 9, del Codice, all'ultimo periodo, precisa che *"Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata"*;
- f) l'art. 1, lett. i), dell'Allegato I.1 del Codice definisce la centrale di committenza come *"una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza"*;
- g) oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, con la costituzione della stazione appaltante associata ci si prefigge l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare il processo di affidamento degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, oltre che nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;
- h) la C.U.C. RHO ha completato l'iter di qualificazione previsto dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed è abilitata per le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori per le seguenti categorie:
 - **LAVORI: qualificazione avanzata o di terzo livello (L1) senza limiti di importo;**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- *SERVIZI: qualificazione avanzata o di terzo livello (SF1) senza limiti di importo;*
- *Contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo.*

i) a fronte delle qualifica acquisite, la C.U.C. RHO intende svolgere per i Comuni associati le attività di committenza e di committenza ausiliarie che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza dei singoli comuni in materia di preparazione, svolgimento o gestione delle procedure di appalto, offrendo supporto tecnico e specialistico in particolar modo per le procedure di rilevante complessità;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operino anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Valutato che la formula della convenzione per la gestione in forma associata della Centrale di Committenza è finalizzata a consentire ai Comuni associati una gestione ottimale delle procedure di acquisizione, una migliore programmazione degli acquisti degli stessi, oltre che una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nelle succitate procedure;

Preso atto della volontà manifestata dai Comuni di Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago di gestire in forma associata le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori tramite la Centrale di Committenza per il triennio (2024 - 2026),

Esaminato al riguardo lo schema di convenzione tra i Comuni di Rho, Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Solaro e Vanzago per la gestione in forma associata della Centrale di Committenza per gli appalti pubblici, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Precisato che tale convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Ritenuto pertanto di procedere al convenzionamento in oggetto allo scopo di raggiungere le finalità sopraesposte e di adempiere adeguatamente ai nuovi obblighi normativi che favoriscono le sinergie tra enti locali;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. 44 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 4 del 28/01/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42 per quanto riguarda le competenze del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/200, rispettivamente dalla Responsabile dell'Area Servizi al cittadino, Affari generali, servizi scolastici, culturali e sportivi e Digitalizzazione D.ssa Stefania Meraviglia e dal Responsabile del Settore servizi alla persona e gestione finanziaria Dott. Matteo Bottari;

DELIBERA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

1. di dare atto che la precedente Convenzione per la gestione associata degli appalti per il triennio 2022 – 2024 risulta tacitamente sciolta con l'approvazione della nuova convenzione;
2. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la convenzione tra i Comuni di Rho, Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Solaro e Vanzago per la gestione in forma associata per il triennio 2024 – 2026 della Centrale di Committenza per gli appalti pubblici (denominata C.U.C. RHO), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DISCUSSIONE:

ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete civica comunale.

Ultimata la discussione il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.

VOTAZIONE

Presenti 12

Astenuti ===

Votanti 12

Favorevoli 12

Contrari ===

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di dare seguito agli atti di gestione da esso derivanti,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto.

VOTAZIONE:

Presenti 12

Astenuti ===

Votanti 12

Favorevoli 12

Contrari ===

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Carmine Lavanga

Il Segretario Comunale
Matteo Bottari